

Prot.

Nereto, 22 febbraio 2019

Spett.le

PROVVEDIMENTO DI REVOCA

in autotutela della Determina dirigenziale del 22/01/2019, della lettera d'invito del 22/01/2019 prot. 181/2019 "PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO ai sensi degli ex art. 52 c. 2 e art.62, del DLgs. N.50/2016 per il servizio di recupero/smaltimento del rifiuto indifferenziato residuo CER 20 03 01 comprensivo del servizio di trasporto" cod. CIG: 7771887C08., del Verbale del seggio di gara del 05/02/2019, e comunque di ogni altro atto connesso e conseguente.

PREMESSO

- che con determina dirigenziale n. del 22-01-2019 veniva dato avvio alla procedura di gara PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO ai sensi degli ex art. 52 c. 2 e art.62, del DLgs. N.50/2016 per il servizio di recupero/smaltimento del rifiuto indifferenziato residuo CER 20 03 01 comprensivo del servizio di trasporto CIG: 7771887C08;
- che a seguito di detto provvedimento amministrativo venivano rimesse alle ditte meglio individuate nella determina di cui sopra, una lettera d'invito del 22/01/2019, prot.n. 181/2019 attraverso l'indirizzo di posta certificata: poliservicespa@pec.it, alla formulazione delle offerte e la stessa veniva anche pubblicata sul sito internet www.poliservice.org sez. trasparenza;
- che a seguito della nota (e-mail) del 24 gennaio 2019 della ditta COGESA S.p.a., della nota di risposta della esponente via PEC del 24 gennaio 2018 prot. 214/2019 e delle offerte pervenute si rileva una oggettiva difficoltà nella attribuzione della gara al migliore offerente in ragione di un mero errore materiale contenuto nella risposta del 24/01/2019 prot. 214/2019 a cagione della indicazione di una possibile riduzione dei quantitativi dei rifiuti all'atto dell'offerta;
- che pertanto la situazione di cui sopra ha potuto pregiudicare, da un lato, la corretta formulazione dell'offerta economica e dall'altro costituisce una oggettiva difficoltà per l'assegnazione del servizio;
- che inoltre la procedura di gara di cui in oggetto non ha dato esaustiva motivazione della mancata suddivisione in lotti delle quantità indicate di cui all'art. 51,c.1 del DLGS. 50/2016;

PRESO ATTO

- che l'amministrazione è notoriamente titolare del generale potere, riconosciuto dall'art. 21 *quinquies* della Legge 241/90, di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopraggiunti motivi di interesse pubblico, oppure di un mutamento della situazione di fatto, o in fine di una valutazione dell'interesse pubblico originario e che pertanto, con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, per giurisprudenza ormai consolidata, è legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante procede, in autotutela, alla revoca dell'intera procedura di gara dopo averne individuato i presupposti così come meglio evidenziati in premessa;
- che la revoca intervenuta prima dell'aggiudicazione provvisoria non comporta alcun indennizzo rientrando nella potestà discrezionale dell'ente il disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi in presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da ritenere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione delle gara (C.d.S., VI, 6 maggio 2013, n. 2418);
- che l'aggiudicazione è pacificamente revocabile prima del perfezionamento del documento contrattuale, (cfr. ex multis Cons. St., sez. III, 13 aprile 2011, n.2291).

VISTO

- tutti gli atti della procedura di gara in corso;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016, "nuovo Codice dei Contratti Pubblici" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 recante "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50/2016 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017);

CONSIDERATO

- pertanto opportuno, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex articolo 97 della Costituzione, addivenire alla revoca della determina dirigenziale del 22/01/2019 nonché della "Lettera d'invito prot. n. 181 del 22/01/2019" e di ogni altro atto consequenziale al fine di riformulare tutti gli atti di gara per assicurare pari opportunità agli offerenti e la massima partecipazione;
 - di ritenere, in ordine alla revoca, di non dover effettuare le comunicazioni ai concorrenti dell'avvio del procedimento di autotutela, versandosi ancora nell'unico procedimento iniziato con l'istanza di partecipazione alla gara e non avendo qui ancora individuato un aggiudicatario provvisorio (Consiglio di Stato Sez. V 12 febbraio 2010 n. 743, IV 14 maggio 2015 n. 2455);
- tanto premesso e ritenuto,

DETERMNA

1. di revocare in autotutela, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui debbono intendersi integralmente riportate, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., la Determina Dirigenziale del 22/01/2019, "lettera d'invito PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO ai sensi degli ex art. 52 c. 2 e art.62, del DLgs. N.50/2016 per il servizio di recupero/smaltimento del rifiuto indifferenziato residuo CER 20 03 01 comprensivo del servizio di trasporto e di tutti gli Allegati CIG: 7771887C08", il Verbale del seggio di gara del 05/02/2019, e comunque di ogni altro atto connesso e conseguente;

2. di dare atto che non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti in quanto la revoca in autotutela della gara in oggetto, interviene in una fase antecedente all'aggiudicazione provvisoria, fase in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato;

3. di disporre la comunicazione dell'avvenuta revoca ai candidati ed offerenti mediante lettera firmata dal RUP;

4. di procedere a dare notizia dell'avvenuta revoca in autotutela mediante pubblicazione sul sito istituzionale della ditta Poliservice sez. trasparenza;

Poliservice S.p.A.

Il Direttore Generale e RUP

(dr. Gabriele Ceci)

